

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 432 del 5 luglio 2013, prot. n. 12761 (affisso all’Albo prot. n. 12940 dell’8 luglio 2013, rep. n.132);

Modificato con D.R. n.526 del 30 giugno 2015 prot. n.12660 (affisso all’Albo prot. n. 12812 del 1 luglio 2015, rep. n. 169;

Modificato con D.R. n.616 del 2 agosto 2017Affisso all’Albo dell’Ateneo il 03/08/2017Prot. n. 39902 del 02/08/2017;

Modificato con D.R. n.882 del 24 settembre 2019 prot. n. 65598 (affisso all’Albo prot. n.66384 del 26/09/2019 Rep. n. 518);

Modificato con D.R. n.478 del07/09/2021(affisso all’Albo dell’Ateneo prot. n.63773 del 08/09/2021 Rep. n.290

Regolamento in materia di dottorati di ricerca ai sensi della Legge 240/2010 art. 19

TITOLO I NORME GENERALI

Capo unico

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina: l’istituzione, l’attivazione ed il funzionamento dei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” emanato con D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 e suoi successivi aggiornamenti;
2. Le modalità con cui l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” destina le risorse finanziarie finalizzate ai Dottorati.
3. Ai sensi del presente regolamento con il termine dottorando/dottorandi si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato

Art. 2

Finalità e risorse finanziarie

1. I corsi di Dottorato si prefiggono l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2. Tale obiettivo viene perseguito, attraverso:
- la previsione di percorsi formativi in cui le attività di ricerca possano integrarsi con attività didattiche di tipo avanzato;
 - le collaborazioni con enti privati e pubblici nella promozione e nel finanziamento di progetti di ricerca, e nello svolgimento delle attività formative e di tutorato;
 - la collaborazione con altri Dottorati affini, anche di altre Università previa la stipula di apposite convenzioni tra gli Atenei interessati;
 - l'internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca anche con la partecipazione di docenti stranieri al Collegio, l'apertura verso studenti stranieri, la previsione di periodi di formazione presso Università estere;
 - la presenza di meccanismi di verifica della qualità dell'offerta formativa, anche con modalità di autovalutazione, rigorosamente coerenti con i criteri di cui al successivo art. 4;
 - l'istituzione di Dottorati europei, internazionali e in co tutela, ed il rilascio delle relative certificazioni;
 - la presenza di significativi requisiti di idoneità, monitorati periodicamente, anche alla luce delle indicazioni dettate a livello nazionale e in sede locale, dalle competenti strutture di valutazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, attribuisce ai Dipartimenti le risorse finanziarie destinate ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università L'Orientale e afferenti ai dipartimenti stessi.
4. Sono possibili altre fonti di finanziamento di cui al successivo art. 17 co. 8, fermo restando il medesimo importo della borsa per tutti i dottorandi di cui al successivo art. 17 co. 3.

Art. 3 **Dottorati di ricerca – Organi**

1. Sono organi di ciascun Dottorato il Coordinatore ed il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno dell'Ateneo; è chiamato a dirigere il corso di Dottorato, viene eletto dal Collegio dei docenti ed è nominato con decreto del Rettore. La durata del mandato è triennale, con possibilità di una sola consecutiva rielezione nell'incarico. Nel caso di cessazione anticipata dal mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio dei docenti.
3. Al Coordinatore sono attribuiti i seguenti compiti:
 - coordinare ed organizzare le attività formative e amministrative del Dottorato;
 - convocare e presiedere il Collegio dei docenti;
 - rendere note al Direttore del Dipartimento le decisioni assunte dal Collegio dei docenti attraverso la pubblicazione dei verbali delle sedute;
 - nominare un vice-coordinatore incaricato di sostituirlo in caso di impedimento;
 - espletare le funzioni ad esso delegate dal Collegio dei docenti;
 - autorizzare i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'Estero per periodi non superiori a sei mesi nell'ambito delle attività programmate.

4. Il Collegio dei docenti è costituito da un numero uguale o superiore a sedici di professori di prima e seconda fascia nonché, in percentuale non superiore al 25 per cento del totale, ricercatori a tempo determinato e /o indeterminato, appartenenti a SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Nel caso in cui il contratto di un ricercatore a tempo determinato che concorre alla numerosità minima scada prima della scadenza dei tre anni di nomina del Collegio, dovrà essere sostituito almeno 30 giorni prima della scadenza del suo contratto. Il numero dei professori di I e II fascia non può essere inferiore a 12.

Nel caso di Dottorati in consorzio possono far parte del Collegio dei docenti anche primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati di cui all'art. 2 del D.M. dell'8 febbraio 2013, in misura comunque non superiore al venticinque per cento dei componenti del Collegio.

Del Collegio possono inoltre far parte professori e/o ricercatori di Università e/o Enti di Ricerca, anche stranieri, che appartengano alle aree tematiche cui il Dottorato si riferisce.

I professori e /o ricercatori di cui sopra contribuiscono alla numerosità minima di 16 solo nel caso in cui il Dottorato sia attivato in convenzione o in consorzio con l'università straniera/ente di ricerca oppure, per i professori, nel caso esistano convenzioni fra l'Ateneo e le università straniere di appartenenza ai sensi dell'art. 6 co. 11 della Legge 240/2010. Al Collegio dei docenti possono partecipare rappresentanti di enti esterni finanziatori di borse di Dottorato, di alta qualificazione scientifica inerente il Dottorato, ma non concorrono alla numerosità minima. Ai fini della numerosità minima ciascun soggetto sarà conteggiato una sola volta su base nazionale.

5. Coloro che intendano far parte di Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca de "L'Orientale" presentano domanda, con l'indicazione del settore disciplinare, al Coordinatore del Dottorato che sottopone la candidatura al Collegio nella prima seduta utile. Alla domanda va allegato il curriculum scientifico, l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni ed una dichiarazione di partecipazione o non partecipazione ad altri collegi di Dottorato. Nel caso di docenti e/o ricercatori di altri atenei o enti di ricerca la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta dell'istituzione di appartenenza.

6. Il Coordinatore e i membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all' art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013 e successivi aggiornamenti.

7. Al Collegio dei docenti di ciascun ciclo di Dottorato partecipa un dottorando, eletto fra i dottorandi iscritti al Dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, che non concorre alla formazione del numero legale. Le modalità di elezione sono demandate ai rispettivi Collegi.

8. Il Collegio dei docenti è validamente costituito qualora risultino presenti alla seduta la metà più uno dei componenti il consesso.

9. Le deliberazioni vengono assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

10. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e realizzazione del corso di Dottorato e di eventuali singoli curricula ed ha i seguenti compiti:

- stabilire la programmazione dell'attività didattica;
- indicare, all'interno del Collegio stesso, i supervisor (o tutor) che devono seguire le attività di ricerca di ciascun dottorando, fatti salvi i casi di Dottorato in co tutela;
- autorizzare i dottorandi a svolgere limitata attività didattica e di ricerca fuori sede, in Italia o all'Estero, sulla base delle attività programmate;
- autorizzare preventivamente i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'Estero per periodi di formazione superiori a sei mesi continuativi e non superiori a diciotto mesi nel triennio, nell'ambito delle attività programmate;
- verificare l'effettivo svolgimento dell'attività scientifica svolta all'Estero ai fini dell'erogazione della maggiorazione del 50% della borsa;
- autorizzare i dottorandi a svolgere attività di tutorato degli studenti nonché attività didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di 40 ore per anno accademico, senza incremento di borsa di studio e senza pregiudizio per la ricerca;
- autorizzare i dottorandi a svolgere limitate attività retribuite purché coerenti con i loro progetti di ricerca e purché non interferiscano con le previste attività formative; altresì, per i dottorandi senza borsa il Collegio valuta caso per caso l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa avendo cura di rispettare i diritti tutelati a livello costituzionale;
- proporre i nominativi dei Valutatori di cui al successivo art. 21 co.2;
- valutare le attività svolte dai dottorandi ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale;
- curare i rapporti con altri Atenei italiani e stranieri e con enti pubblici e privati al fine di migliorare lo svolgimento delle attività formative e di ricerca dei dottorandi, anche presso istituzioni straniere e con la possibilità di istituire forme di cotutorato di tesi;
- favorire, anche attraverso la proposta di stipula di apposite convenzioni, la mobilità dei dottorandi;
- favorire la produzione scientifica dei dottorandi;
- proporre i nominativi dei membri delle Commissioni di cui ai successivi artt. 14 (accesso) e 20 (esame finale);
- autorizzare la redazione di tesi di Dottorato in lingua diversa dall'italiano o inglese;
- acquisire informazioni sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo ed orientarli nella loro successiva attività;
- accettare/rifiutare, con motivazione verbalizzata, le domande di partecipazione al Collegio dei docenti.

Art. 4

Accreditamento dei corsi e delle sedi e valutazione interna

1. I Dottorati di ricerca possono essere attivati previo accreditamento dei corsi, di eventuali curricula e delle sedi, concesso con Decreto del MIUR, su parere conforme dell'ANVUR.
2. Il sistema di accreditamento si articola in un'autorizzazione iniziale di durata quinquennale e di una verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 co.1 lett. a), c), d), e), f) del D.M. dell'8.2.13 e successivi aggiornamenti e modifiche.
3. L'attività di monitoraggio è svolta annualmente dall'ANVUR anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR n.76/2010.
4. La valutazione ed il controllo dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. dell'8.2.2013 è effettuata, sentiti i Coordinatori dei singoli Dottorati, con cadenza annuale dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
5. Il Nucleo di Valutazione predispone la relazione sui risultati dell'attività sulla base di criteri predeterminati e concordati con gli Organi accademici.
6. La relazione del Nucleo di Valutazione e le eventuali osservazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono considerate anche ai fini delle richieste di accreditamento quinquennali e delle verifiche annuali.

Art. 5 Docenze

1. L'avvio dei corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico fatto salvi i casi previsti ai successivi artt. 7 co. 6 e 13 co. 2.
2. L'attività didattica principale è svolta dai membri del Collegio dei docenti anche prevedendo moduli in comune con altri Dottorati.
3. Possono svolgere attività didattica nel corso di Dottorato anche docenti non appartenenti al Collegio.
4. Un docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più Dottorati.
5. Ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale ai fini del rispetto del requisito di accreditamento di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del D.M. dell'8.2.2013.
6. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art.6 della Legge n. 240 del 30.12.10 purché prestata a titolo gratuito e approvata dagli organi didattici competenti. Tale attività didattica, fermo restando la permanenza dei due precedenti requisiti, è riconosciuta anche a docenti di altri Atenei convenzionati o consorziati e non.
7. Corsi, seminari e attività di tutorato possono svolgersi in lingua straniera in base alla natura dei singoli Dottorati.
8. L'attività formativa e di ricerca dei dottorandi può essere articolata in CFU, il cui conseguimento diviene condizione-dell'ammissione alla prova finale.
9. I dottorandi certificheranno l'attività didattica integrativa, di tutorato e di studio individuale secondo le modalità definite dal Collegio dottorale.

Art. 6

Scuole di Dottorato

Ai sensi dell'art.6 co. 5 del D.M. dell'8.2.13, l'Ateneo può organizzare i corsi di Dottorato in Scuole di Dottorato con attribuzione alle stesse di compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. In tal caso esse saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 7

Rapporti con il sistema economico-sociale-produttivo

1. È possibile attivare corsi di Dottorati o singoli curricula, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 D.M. dell'8.2.13, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le imprese con le quali attivare i Dottorati in convenzione dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla Nota MIUR n. 3315 punto A.1.
2. È possibile riservare una quota di posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato, previo superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni stipulate per l'attivazione dei corsi di Dottorato di cui al precedente co. 1, stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, relativamente ai posti coperti dai dipendenti della stessa, la durata del corso di Dottorato, nonché la possibilità di considerare le stipendialità dei dipendenti con posti riservati equivalenti a borse di studio.
4. Resta ferma la possibilità di attivare corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese ai sensi del decreto legislativo n. 167 del 14.9.2011.
5. I contratti di apprendistato ed i posti riservati ai dipendenti di cui al precedente co. 2 sono considerati equivalenti a borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
6. I corsi di Dottorato di cui al presente articolo possono prevedere scadenze diverse per la presentazione delle domande e l'inizio dei corsi e diverse modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire l'ottimale svolgimento del Dottorato.
7. A differenza di altri soggetti in convenzione, le imprese non hanno l'obbligo di garantire l'attivazione dei cicli di Dottorati per un numero minimo di anni.
8. Ai fini della formazione, il Collegio dei Docenti può proporre convenzioni di cui al precedente co. 1 al dipartimento di afferenza, e successivamente agli organi accademici.
9. Il Collegio dei docenti, nella definizione delle attività formative, tiene conto anche delle esigenze espresse dai soggetti di cui al co. 1, in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

DOTTORATI DI RICERCA

Capo I

Norme comuni

Art. 8

Istituzione e attivazione dei Dottorati di ricerca

1. I Consigli di Dipartimento, d'intesa con i rispettivi Collegi di docenti, sottopongono le proposte di istituzione di nuovi Dottorati e/o curricula, nonché l'attivazione di uno o più dottorati tra quelli esistenti, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di attivazione di Dottorati già esistenti o di nuova istituzione e/o dei relativi curricula devono contenere le seguenti indicazioni:

- struttura proponente ed eventuali strutture concorrenti;
- eventuali sedi consorziate. I Consorzi possono essere composti da massimo 4 istituzioni universitarie o di ricerca;
- durata del corso, non inferiore a tre anni;
- numero complessivo dei posti messi a concorso di cui non meno di 4 con borsa tenendo conto del numero medio di 6 con borsa per ciclo;
- organizzazione dei corsi con specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al loro funzionamento, nonché delle tematiche di ricerca del settore o dei settori scientifico-disciplinari;
- eventuali convenzioni con enti pubblici o privati. In tal caso gli enti convenzionati devono assicurare l'attivazione del Dottorato per almeno tre anni e devono garantire un contributo di almeno tre borse per ciascun ciclo di Dottorato, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, per le quali vigono le condizioni di cui all'art. 10 del D.M. 8.2.2013;
- eventuali risorse autonome per il finanziamento di borse di studio;
- Coordinatore e composizione del Collegio docenti, che dovrà essere formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3.

3. Le proposte di attivazione devono contenere altresì l'illustrazione dei risultati didattico-scientifici ottenuti dal dottorato per il quale si chiede l'attivazione.

4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Dottorato sono disposte con decreto rettorale.

Art. 9

Assegnazione delle borse di studio

La determinazione del numero delle borse di studio da assegnare a ciascun Dottorato avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico anche sulla base di una programmazione tesa al riconoscimento dei risultati ottenuti dai diversi settori scientifico-disciplinari; della opportunità dello sviluppo di specifici settori di ricerca; del rispetto delle norme di certificazione concernenti: la frequenza alle lezioni e ai seminari, le ore delle attività di tutorato, le ore di studio individuale dei dottorandi; del grado di internazionalizzazione e dei risultati ottenuti dai corsi di Dottorato; del numero e della qualificazione scientifica dei docenti, anche stranieri, afferenti ai singoli Dottorati. Nell'attribuzione delle borse, specifica attenzione va rivolta ai dottorandi fuori sede, in particolare stranieri.

Art. 10

Durata dei corsi e determinazione dei posti di Dottorato

1. I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.

2. Il Consiglio di Dipartimento ripartisce il numero di posti e le borse di studio ai singoli Dottorati attivati, in base a quanto deliberato dagli Organi di governo.

Capo II
Disposizioni sul funzionamento dei corsi di Dottorato

Art. 11
Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca tutti coloro che siano in possesso di laurea magistrale, titoli preesistenti a quest'ultima equipollenti in base alla normativa vigente, o idoneo titolo conseguito all'Estero. Il titolo richiesto per l'ammissione deve essere stato conseguito, pena la decadenza, entro la data di scadenza del bando.

L'idoneità del titolo conseguito all'Estero viene accertata, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, dalla Commissione di cui al successivo art. 14 nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Gli iscritti ad un corso di Dottorato non possono essere ammessi a sostenere le prove di accesso previste per il medesimo Dottorato.

3. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di Dottorato in Italia senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un diverso Dottorato purché rinuncino al Dottorato precedente ed inizino dal primo anno.

4. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di Dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un diverso Dottorato, ma senza borsa di studio, rinunciando al Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno.

5. Coloro che siano già in possesso di un titolo di dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di Dottorato, senza borsa di studio.

Art. 12
Bando di concorso

1. Il bando di concorso, redatto in italiano ed in inglese, è emanato dal Rettore. L'ufficio competente assicura la pubblicità, provvedendo a pubblicizzarlo in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.

2. Il bando di concorso indica:

- i corsi di dottorato attivati, distinguendo quelli internazionali e quelli che attribuiscono il titolo di "Doctor Europaeus", con l'indicazione delle altre Università/Enti partecipanti se trattasi di dottorati in convenzione o consorzio;
- il numero complessivo di posti disponibili per ciascun dottorato;
- l'ammontare della borsa di studio;
- il numero delle borse di studio per ciascun Dottorato; il bando può, su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato, specificare i settori scientifico-disciplinari per cui vengono banditi i posti, rispettando anche le specifiche esigenze di eventuali università

consorziate e cercando di favorire l'alternanza nel tempo degli ambiti scientifici del Dottorato;

- l'eventuale numero dei contratti di apprendistato di cui all'art.5 del D.Lgs 14.9.11 n.167;
 - le eventuali altre forme di sostegno finanziario di cui al successivo art. 17 co. 8;
 - l'indicazione delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, e la disciplina degli esoneri;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - eventuali requisiti specifici richiesti;
 - i contenuti oggetto di valutazione ai fini della selezione per l'accesso al dottorato;
 - le modalità di svolgimento della selezione per l'accesso al Dottorato;
 - i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
 - le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove di ammissione;
 - i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - le modalità per l'iscrizione ai corsi di Dottorato;
-
- le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 13

Prove di ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, previo superamento di un concorso per l'ammissione consistente nella valutazione del progetto di ricerca e del curriculum, e in una eventuale prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, ed in un colloquio, da svolgersi anche per via telematica, atti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

2. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali si possono prevedere specifiche procedure di ammissione, modalità organizzative e tempistiche diverse che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

3. Nel caso in cui il bando preveda una quota di posti, con o senza borsa, riservati a studenti laureati in università estere, o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, si possono prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate con formazione di graduatorie separate. I candidati che concorrono per i posti riservati ai laureati all'Estero dovranno comunque risultare collocati anche nella graduatoria di merito generale, in quanto essi utilmente concorrono anche ai posti non riservati, ai sensi dell'art. 11 co.1 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui il bando preveda una quota di posti riservati a dipendenti di imprese di cui al precedente art. 7 è possibile stabilire nelle specifiche convenzioni modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate.

5. Nei casi di cui ai precedenti co. 2, 3 e 4 i bandi potranno altresì prevedere selezioni per specifici profili tematici o areali.

6. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili in aggiunta ai posti non riservati ad eccezione di un posto con borsa che viene riassegnato l'anno successivo.

7. Ciascun Collegio dei docenti definisce i contenuti della eventuale prova scritta.
8. Nel caso in cui sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 140 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 40 punti, prova scritta max 40 punti, prova orale max 40 punti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra curriculum, progetto e prova scritta, un punteggio non inferiore a 75/100. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 25/40.
9. Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 40 punti, prova orale max 40 punti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra curriculum e progetto, un punteggio non inferiore a 45/60. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 25/40.
10. Le prove possono essere espletate, a scelta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano fra quelle eventualmente indicate nel bando.
11. Il bando specifica le modalità di cui ai precedenti co. 8 e 9 nei casi previsti dai precedenti co. 2, 3 e 4.

Art. 14

Commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di Dottorato

1. Il Collegio dei docenti interessato propone i nominativi delle Commissioni giudicatrici, una per corso di Dottorato anche se organizzato in curricula, incaricate della valutazione comparativa dei candidati.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, è composta da tre o cinque membri, di cui almeno due, per le Commissioni di tre membri, o tre, per le Commissioni di cinque membri, professori di ruolo e può essere integrata da non più di due esperti interni o esterni, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca. Essa può avvalersi del supporto di esperti di lingua straniera in relazione alle necessità della procedura di valutazione.
3. Nel caso di Dottorati istituiti in seguito ad accordi in convenzione o consorzio con Università/Enti nazionali o internazionali, la Commissione è composta secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. Ciascuna Commissione giudicatrice predispone la graduatoria di merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati.
2. In caso di rinunce di aventi diritto prima dell'inizio del corso, o comunque entro i primi sei mesi del primo anno accademico, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, fermo restando che il triennio avrà decorso per loro dalla data del subentro.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di Dottorato e per un solo curriculum.

Art. 16

Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato.
2. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi assegnati con D.M., sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

Art. 17 **Borse di studio**

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite al successivo art. 18 co. 5 e 6, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 14 e 15. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 9 giugno 1997 nonché la situazione reddituale deducibile dal Modello ISEE ovvero da equivalente certificazione reddituale per i candidati residenti all'Estero.
3. Il numero delle borse di studio non può essere inferiore a quattro per ciascun corso di Dottorato con una media di sei borse per ciclo. L'importo delle borse di studio, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18.6.2008 pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14.10.2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'Estero.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con o senza borsa e a prescindere dalla fonte di finanziamento, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'Estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Nel caso in cui il dottorando non sia valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui al successivo co. 8 del presente articolo, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al co. 1 del presente articolo. Questi ultimi non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate nel corso dell'anno.
6. Le borse di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'Estero l'attività di ricerca del dottorando.
7. Le borse sono soggette al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 co. 26 della Legge n.335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

8. Sono possibili altre forme di finanziamento a valere su fondi di ricerca o su altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione. In tal caso deve essere espressamente previsto dal bando che la selezione per il Dottorato è valida anche per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.

9. Indipendentemente dalla fonte di finanziamento gli importi delle borse devono essere uguali per tutti i dottorandi e stabiliti come indicato al co. 3 del presente articolo ad eccezione degli assegni di ricerca.

10. Il limite di reddito lordo personale complessivo annuo per la fruizione della borsa di studio è pari a euro 15.000,00. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Sono previsti meccanismi di adeguamento ogni 3 anni.

Art. 18 **Obblighi e diritti dei dottorandi**

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno tranne nei casi previsti al precedente art. 7.

2. Il dottorando di ricerca ha l'obbligo di frequentare il Dottorato per l'intera durata del corso e conseguire gli eventuali crediti (CFU) o comunque adempiere agli obblighi didattici previsti dal Collegio anno per anno.

3. La frequenza del corso di Dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti e con conseguente sospensione dell'erogazione della borsa:

- maternità;
- servizio militare ovvero servizio civile;
- grave e documentata malattia;
- gravi e documentati motivi personali che, a giudizio del Collegio dei docenti, risultino ostativi del normale svolgimento delle attività formative e di ricerca del dottorando;
- frequenza di corsi previsti dal MIUR per la Formazione e l'accesso all'insegnamento.

4. Al dottorando è fatto divieto di contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a corsi di Laurea e di diploma, a Scuole di Specializzazione e a Master di I e II livello.

5. Alla fine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte al Collegio dei docenti il quale, in caso di riscontro positivo, autorizza il passaggio all'anno successivo e la contestuale erogazione della borsa per l'anno successivo.

6. Alla conclusione del terzo anno il dottorando deve presentare al Collegio dei docenti la relazione sull'attività svolta e la tesi di Dottorato entro il 31 ottobre. In caso contrario decade e non accede alla valutazione finale.

7. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti alla conclusione del primo o del secondo anno comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la decadenza dal Dottorato con perdita della borsa di studio, ove concessa.

Oltre al caso previsto nel presente comma, è prevista la decadenza dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, nel caso di assenze prolungate ed ingiustificate del dottorando.

8. La rinuncia al Dottorato o la decadenza da esso comporta l'automatica perdita della borsa di studio.
9. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 476/1984 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
10. Ai dottorandi sono estesi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal decreto legislativo n. 68/2012.
11. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 12.7.2007 G.U. n. 247 del 23.10.2007.
12. Nel Collegio dei docenti di ciascun ciclo di Dottorato è assicurata la presenza di un dottorando eletto fra i dottorandi iscritti al Dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, da eleggere secondo modalità definite dal Collegio dei docenti.
13. Il dottorando è tenuto all'osservanza del codice Etico dell'Ateneo. Eventuali infrazioni, sottoposte al giudizio del Collegio e degli organi di disciplina dell'Ateneo, possono condurre sino alla decadenza dal Dottorato.

Art. 19

Collaborazioni per attività di supporto alla didattica dei dottorandi

1. I dottorandi di ricerca possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale attività non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
2. La collaborazione didattica in ambito universitario è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 20

Commissioni giudicatrici per gli esami finali

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo e uno o più membri supplenti per ciascuna Commissione.
2. Tali Commissioni sono composte da tre membri di cui due professori di ruolo specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
3. Le Commissioni possono essere integrate con ulteriori esperti appartenenti a strutture universitarie o a enti di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
4. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi in convenzione o consorzio con Università/Enti nazionali e internazionali, la Commissione è costituita secondo le

modalità previste negli accordi stessi, nel rispetto dei principi sanciti dal presente regolamento.

5. La Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi ed ha facoltà con voto unanime di attribuire la lode in presenza di risultati scientifici di particolare rilevanza.

6. I lavori di dette Commissioni devono essere portati a conclusione entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade, ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 21

Adempimenti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Entro la fine del terzo anno di corso, il dottorando, anche se in co tutela o partecipante a dottorati internazionali, presenta al Collegio dei docenti la tesi di Dottorato, allegando una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in inglese ovvero in altra lingua.

2. Il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del terzo anno di corso invia la tesi, unitamente alla relazione prodotta dal dottorando, alla valutazione sulle attività svolte nel terzo anno e ad una relazione del/i supervisore/i, ad almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati Valutatori. I Valutatori esprimono, entro 60 giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi che viene ad essa allegato, e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni che devono comunicare in forma scritta ai candidati ed al Collegio. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere consegnato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dai medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione di cui al precedente art. 20.

3. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D." viene conferito dal Rettore, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

4. Il rilascio della certificazione del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, nell'Open Archive istituzionale dell'Ateneo, di: autore, titolo, indice, introduzione e abstract in inglese della tesi di Dottorato, data di discussione, composizione e giudizio della Commissione esaminatrice. Previo rilascio di liberatoria da parte dell'interessato, e limitazione agli utenti che effettueranno la registrazione on line, l'Ateneo garantirà la pubblica consultabilità della tesi di Dottorato attraverso la pubblicazione nell'Open Archive e /o nella piattaforma UNORA-IRIS.

5. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale e dei diritti di riproduzione, ai sensi

della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi a cura del dottorando presso le Biblioteche Nazionali centrali di Roma e Firenze, previa certificazione da parte del dottorando dell'assoluta conformità della copia digitale con la copia definitiva depositata.

Art. 22

Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, muniti di nulla osta preventivo dell'Ateneo di provenienza, possono chiedere l'iscrizione al secondo anno di un Dottorato presso l'Ateneo alle seguenti condizioni:

- che il dottorando provenga da un corso di Dottorato i cui obiettivi formativi e di ricerca siano affini a quelli del dottorato di questo Ateneo presso il quale intende trasferirsi;
- che il dottorando documenti le attività di alta formazione espletate con profitto nella Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei docenti come equivalenti a quelle richieste dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso al secondo anno;
- che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei docenti del Dottorato interessato.

2. Il trasferimento diventa effettivo previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza e iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo può essere compreso, anche in soprannumero, fra quelli programmati per il dottorato ricevente.

3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti individuerà il supervisore da assegnare al dottorando.

4. Per ciascun Dottorato il numero per Ciclo degli iscrivibili per trasferimento non può eccedere il 15% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero totale dei posti programmati.

Capo III

Internazionalizzazione

Art. 23

Tipologie di accordi con Università straniere

1. L'Università di Napoli "L'Orientale" promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co tutela, l'istituzione di Dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di "Doctor Europaeus".

Art. 24

Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

1. L'Università di Napoli "L'Orientale" stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Università di Napoli "L'Orientale" e di un docente dell'Università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela è supportato, da una convenzione, approvata dal Collegio dei docenti e dagli Organi Collegiali di governo e firmata dai Rettori delle Università partecipanti, dai due supervisori e dal dottorando, che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:

- l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università ricevente;

- l'Università ricevente mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;

- ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;

- la nomina di due supervisori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università straniera partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i supervisori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;

- la tesi dovrà essere valutata anche da due valutatori esterni di cui al precedente art. 21 co. 2;

- il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per i periodi definiti nella convenzione;

- l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore dell'Università di appartenenza e composta da almeno due docenti dell'Università di appartenenza e due dell'università ricevente tra cui i due supervisori di tesi. Alla Commissione possono partecipare due commissari esterni compresi i Valutatori;

- ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;

- la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando saranno soggetti alla normativa vigente e garantiti in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela;

- eventuali oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando, del supervisore o di altri membri del collegio, possono essere suddivisi tra le due sedi. Nella convenzione di co tutela va di norma specificata la lingua di redazione della tesi e dell'eventuale sintesi. Eventuali specifiche difformità di procedura verranno disciplinate nel testo della convenzione.

3. Le convenzioni di co tutela di tesi di cui al precedente comma si possono stipulare nel quadro di convenzioni intergovernative o, di norma, di convenzioni fra l'Ateneo e le università straniere che prevedono specificamente mobilità di dottorandi e tesi in co tutela.

4. La co-tutela di tesi di Dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.

5. Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di una co tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici fermo restando quanto previsto al precedente art. 21.

6. Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'Università partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
7. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di".

Art. 25

Dottorati internazionali

1. L'Ateneo può attivare corsi di Dottorato, previo accreditamento, con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di doppio o multiplo titolo dottorale.
2. È possibile anche internazionalizzare un corso di Dottorato già esistente se accreditato.
3. Le convenzioni sono approvate dagli Organi Accademici, su proposta del dipartimento interessato e previo parere del Collegio dei docenti e firmate dai Rettori/Legali rappresentanti delle Università/Enti partecipanti.
4. In particolare le convenzioni devono contenere i seguenti elementi:
 - indicazione delle Università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
 - coordinamento dei programmi con attribuzione dei crediti formativi;
 - articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari, ecc., in modo da garantire l'impegno dei dottorandi in più sedi;
 - indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - formulazione di specifiche modalità di valutazione delle attività svolte nel percorso formativo;
 - durata del corso;
 - modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri;
 - la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo doppio congiunto o multiplo a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al Dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
5. L'istituzione e/o attivazione di un Dottorato internazionale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole obbligatorio del Senato Accademico.

6. I corsi di Dottorato di cui al presente articolo possono seguire procedure e modalità organizzative diverse da quelle individuate dal presente regolamento se concordate fra le parti ed esplicitate nelle convenzioni.

Art. 26 **Dottorato europeo**

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei docenti di un Dottorato ad esso afferente, può chiedere il riconoscimento del titolo di Dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del Dottorato.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Dipartimento invia al Senato Accademico una propria attestazione che il Dottorato, per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di Dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:

- l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione redatta da almeno due professori appartenenti ad Università di due Stati europei diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;

- almeno uno dei membri della Commissione per l'esame finale deve appartenere ad un'Università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi sarà discussa;

- la discussione della tesi, almeno in parte, deve avvenire in una seconda lingua europea;

- la preparazione della tesi di Dottorato dovrà avvenire in parte attraverso l'attività di ricerca condotta durante la permanenza del dottorando per almeno sei mesi (anche non consecutivi), in un altro Stato europeo.

3. La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata con riguardo all'intero Dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.

4. Qualora la richiesta avanzata dal Collegio dei docenti abbia riguardo all'intero Dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo deve poter continuare a frequentare il Dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università di Napoli “L'Orientale”.

5. Gli Organi Accademici, valutato il soddisfacimento delle suddette condizioni, deliberano circa l'opportunità del rilascio del titolo di Dottorato europeo.

6. Ai dottorandi iscritti al Dottorato europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata una certificazione congiunta “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del Dottorato, e sulla pergamena verrà inserito il logo della Unione Europea.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo unico

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Art. 28

Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni precedente regolamento in tema di Dottorato di ricerca.